

Variazione significativa dell'attività (confezionamento e vendita di vino proveniente anche da altre aziende agricole) e SCIA

Cass. Sez. II Civ. 25 gennaio 2023, n. 2317 ord. - Bertuzzi, pres.; Papa, est. - S.S. (avv. Ciaramella) c. Comune di Gela. (Conferma Trib. Gela 14 febbraio 2022)

Produzione, commercio e consumo - Vendita di vino sfuso proveniente dal proprio fondo agricolo - Confezionamento e vendita di vino proveniente anche da altre aziende agricole - Variazione significativa dell'attività - SCIA - Necessità.

(Omissis)

RILEVATO

che:

- S.S. propose opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 454/2013 del 13/6/2013, pronunciata dal Dirigente del Corpo di polizia municipale del Comune di Gela, con cui gli era stata inflitta una sanzione amministrativa di Euro 3000,00 e ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.465,66, per violazione del Reg. CE n. 852/04 (igiene dei prodotti alimentari) come sanzionata del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 6, comma 3; gli era stato contestato di aver attivato un laboratorio di confezionamento di vino, omettendo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla competente Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta;

- con l'opposizione S. aveva lamentato la carenza di motivazione del verbale posto a fondamento dell'ingiunzione e l'erronea applicazione della normativa Europea, per essere applicabile alla fattispecie il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; - con sentenza n. 775/2015, il Giudice di pace di Gela rigettò l'opposizione; adito in impugnazione da S., il Tribunale di Gela, con sentenza n. 124/2018 pubblicata in data 14/2/2018, confermò il rigetto, rappresentando che dal verbale di accertamento risultava - con fede privilegiata fino a querela di falso, non proposta nella specie - che erano state rinvenute più scaffalature all'interno della sede dell'appellante, in Gela, contenenti vino imbottigliato prodotto da altre aziende, laddove l'opponente avrebbe dovuto esercitare unicamente la vendita di vino sfuso; risultava perciò provata la variazione dell'attività che era disciplinata dall'art. 1 del Regolamento 29/04/2004 n. 853 2004/853/CE e, in correlazione, alla sanzione del D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, perché non era stata preventivamente presentata alcuna SCIA; non era invece applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 4, invocato dall'appellante, in quanto disciplinante la vendita al dettaglio, laddove l'attività esercitata era risultata essere di confezionamento del vino;

- avverso questa sentenza S.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune intimato non ha svolto difese;

- con il primo motivo, formulato in relazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2000, art. 4, in combinato disposto con gli artt. 112 e 113 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che non vi era necessità di alcuna SCIA di cui al Reg. 852/04, in quanto egli, quale imprenditore agricolo, poteva vendere al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità e che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in data 7/2/02, gli aveva già rilasciato il parere igienico sanitario; dall'istruttoria, peraltro, sarebbe emerso che egli non aveva affatto "dato vita ad un laboratorio dedito al confezionamento e vendita di vino imbottigliato da terzi", perché nel suo esercizio egli vendeva principalmente vino sfuso proveniente dal proprio fondo agricolo; in ogni caso il D.Lgs. n. 193 del 2007, non era applicabile perché l'attività era stata avviata prima del 2007;

- con il secondo motivo, pure formulato in relazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione del Reg CE 852/2004 perché il Tribunale non avrebbe considerato che non vi era stata alcuna significativa modifica dell'attività, ma soltanto una riorganizzazione degli spazi;

- entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa - sono infondati; in riferimento dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Tribunale ha confermato la legittimità della sanzione inflitta al ricorrente in quanto dall'ispezione, come risultante dal relativo verbale, era emerso che egli, dopo aver esercitato per anni vendita di vino sfuso proveniente dal proprio fondo, in relazione alla quale era in possesso del relativo parere igienico-sanitario, aveva iniziato a confezionare e poi vendere vino proveniente da altre aziende agricole; conseguentemente, ha fondatamente ritenuto che sia intervenuta una variazione significativa dell'attività per cui era necessaria la SCIA; il giudizio di fatto della variazione è stato fondato sul verbale di accertamento da cui si evince il rinvenimento negli scaffali di vino imbottigliato e prodotto però da altre aziende agricole (pag. 3) e sull'accertamento, compiuto in istruttoria, (pag. 4) dell'esercizio, da parte di S., di un laboratorio di confezionamento di vino; secondo l'art. 6 applicato, è punita proprio la condotta di chi, pur esercitando l'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti in uno stabilimento già registrato, non abbia comunicato la variazione all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione; in tal senso la fattispecie è stata ricondotta al Reg. CE 852/04, è stata ritenuta la sussistenza di variazione significativa per cui



era necessaria la DIA ed è stata ribadita l'irrelevanza del parere igienico-sanitario già ottenuto per lo svolgimento della precedente attività; in diritto, il ragionamento contenuto in sentenza è condivisibile, nel senso che l'applicabilità della norma invocata, il D.Lgs. n. 228 del 2000, art. 4, presupponeva l'accertamento di fatti diversi che nella specie il Tribunale ha escluso; la fattispecie, inoltre, era certamente regolata dal D.Lgs. n. 193 del 2007, in quanto rilevante, come detto, nella condotta contestata, non era la data di avvio dell'originaria attività, ma la data di riscontro della sua variazione significativa, cioè il 2012; il ricorrente, formulando i suoi motivi di impugnazione, non ha censurato adeguatamente questa ratio decidendi, in quanto ha da un canto sollecitato un diverso giudizio di fatto evidentemente precluso a questa Corte, dall'altro, pur invocando dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ha indicato specificamente quale fatto decisivo dedotto e poi accertato in istruttoria non sarebbe stato considerato, idoneo a viziare l'intera motivazione in fatto che sorregge l'applicazione della sanzione;

- il ricorso pertanto è rigettato; non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune intimato non ha svolto difese;
- dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

(Omissis)

